



# REGOLAMENTO

## RECANTE NORME E CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

- di cui all'art. 18 della LR 21/7/2017 n. 29 che sostituisce il disposto dell'art. 11 della LR 31/5/2002 n. 14 "Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici" e come successivamente modificato dall'art. 6 della LR 27/3/2018 n. 12
- di cui all'art. 10 comma 7 della LR 28/12/2017 n. 44 che dispone, per le procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato Codice)

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3/2019 del 10 gennaio 2019 – in vigore dal 27 gennaio 2019

## Indice

<b>CAPO I.....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1. - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
ART. 2. - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
<b>CAPO II.....</b>	<b>5</b>
<b>FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE.....</b>	<b>5</b>
ART. 3. - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO.....	5
ART. 4. – PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO.....	5
<b>CAPO III.....</b>	<b>6</b>
<b>RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE.....</b>	<b>6</b>
ART. 5. – PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE...	6
ART. 6. - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE.....	6
ART. 7. - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	7
ART. 8. - TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	7
ART. 9. – RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI.....	8
ART. 10. - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO.....	8
ART. 11. - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE.....	9
ART. 12. - COMPENSAZIONI.....	9
ART. 13. - POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE.....	10
<b>CAPO IV.....</b>	<b>10</b>
<b>FONDO PER L'INNOVAZIONE.....</b>	<b>10</b>
ART. 14. – PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE.....	10
<b>CAPO V.....</b>	<b>11</b>
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>11</b>
ART. 15. - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 16. - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	11
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>12</b>
ALLEGATO A) MISURA DELL'INCENTIVO DA ATTRIBUIRE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – COMUNE DI PORDENONE.....	12
ALLEGATO B) MISURA DELL'INCENTIVO DA ATTRIBUIRE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – COMUNE DI.....	13

## Capo I

### Disposizioni generali

#### *Art. 1. - Obiettivi e finalità*

1. Il presente regolamento è emanato:
  - per quanto riguarda gli incentivi per la realizzazione di **lavori pubblici**: ai sensi dell'art. 18 della LR 21/7/2017 n. 29 che sostituisce il disposto dell'art. 11 della LR 31/5/2002 n. 14 "Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici" e come successivamente modificato dall'art. 6 della LR 27/3/2018 n. 12;
  - per quanto riguarda gli incentivi per gli **appalti di servizi e forniture**: ai sensi della LR 28/12/2017 n. 44 che dispone per le procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, l'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato Codice);
  
2. il presente regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione, indicate al successivo art. 2;

#### *Art. 2. - Campo di applicazione*

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 11 della LR 14/2002 e all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
  
2. Le attività oggetto di incentivo sono individuate nelle funzioni tecniche, esclusivamente per:
  - **opere e lavori pubblici**:
    - attività di programmazione della spesa per investimenti,
    - attività di valutazione preventiva dei progetti,
    - attività di predisposizione e di controllo dei documenti e delle procedure di gara previsti dal codice
    - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
    - attività di responsabile unico del procedimento,
    - attività di direzione dei lavori
    - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di certificato di regolare esecuzione, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
  - **appalti di servizi e forniture**:
    - l'eventuale attività di programmazione della spesa per investimenti,
    - attività di valutazione preventiva dei progetti,
    - attività di predisposizione e di controllo dei documenti e delle procedure di gara previsti dal codice
    - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
    - attività di responsabile unico del procedimento,

- attività di direzione dell'esecuzione
  - attività di collaudo tecnico amministrativo, di certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il fondo di cui al presente articolo è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel precedente comma 2, nonché tra i loro collaboratori.<sup>1</sup>
  4. Il fondo è riconosciuto per l'attività effettivamente realizzata e comunque esclusivamente per i progetti di opere (progetto esecutivo) e per i progetti di forniture e servizi, formalmente approvati e posti a base di gara.<sup>2</sup>
  5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 ultimo periodo, dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, la quota corrispondente incrementa la parte del fondo destinata all'innovazione

---

<sup>1</sup> art. 113, comma 3, primo periodo del Codice e art. 11 comma 3 primo periodo della LR 14/2002

<sup>2</sup> Deliberazione della Corte dei Conti Marche sez. Controllo n. 28/2018

## Capo II

### Fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione

#### *Art. 3. - Costituzione e accantonamento*

1. L'Amministrazione destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

#### *Art. 4. – Percentuale effettiva del fondo*

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza.
2. La misura dell'incentivo da attribuire è correlata all'importo a base di gara, nelle misure previste nelle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della Linee guida ANAC n. 3/2016 par. 10.2. anche se coincidente con il responsabile del procedimento.
4. L'importo del fondo è soggetto a rettifica nei casi e con le modalità indicate nelle tabelle allegate.
5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

## Capo III

### Ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche

#### *Art. 5. – Percentuale destinata alla ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche*

- L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 2 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.<sup>3</sup>

#### *Art. 6. - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale*

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato, nel rispetto della normativa, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.  
I compiti specifici del RUP e i requisiti di professionalità sono disciplinati dall'art. 5 della LR 14/2002 e, per la parte non disciplinata, dall'art. 31 del codice e dalle Linee Guida n.3 emanate dall' ANAC e approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26/10/2016;
1. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti con determinazione del Dirigente preposto sentito il responsabile unico del procedimento, garantendo un'opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
3. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro ed il conferimento dei relativi incarichi, che nel caso di servizi e forniture può avvenire contestualmente all'approvazione del progetto, deve riportare:
  - a. l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura, l'importo del fondo determinato ai sensi del presente regolamento e le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, che costituisce accantonamento all'interno del quadro economico del singolo intervento;
  - b. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività specificatamente indicate all'art. 2 del presente regolamento, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
  - c. i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività

<sup>3</sup>

*Deliberazione della Corte dei conti sez. controllo Emilia Romagna n. 543/2010*

pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

5. Partecipa alla ripartizione del fondo:

- a. Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività specificatamente individuata nel precedente articolo 2 del presente regolamento;
- b. il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- c. Il personale di altra Amministrazione, individuato per effetto di accordi fra Enti, al quale formalmente è stata affidata l'attività specificatamente individuata nel precedente articolo 2 del presente regolamento;

#### ***Art. 7. - Ripartizione dell'incentivo***

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive stabilite nelle tabelle allegate, tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture che siano derivanti dalla realizzazione di un progetto europeo, la partecipazione dei dipendenti all'incentivo per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.
3. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza esterna (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta su richiesta della CUC, una quota parte dell'incentivo corrispondente all'attività realizzata.
4. Per i compiti svolti dal personale dell'Ente in qualità di centrale unica di committenza (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture anche per conto di altri enti, viene riconosciuta su richiesta della CUC, una quota parte dell'incentivo corrispondente all'attività realizzata.

#### ***Art. 8. - Termini per le prestazioni***

- Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini

per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

- Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 9. – Riduzione delle risorse finanziarie - penali<sup>4</sup>**

- Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6, nel momento in cui l'errore comporta una totale compromissione della procedura.
- Qualora si verificassero incrementi dei tempi preventivati e/o dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, per le attività previste dall'articolo 2 e per cause imputabili al gruppo di lavoro, si applicano le seguenti penali:
  - incrementi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - incrementi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - incrementi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

#### **Art. 10. - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. In base al principio dell'alterità, il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto che provvederà all'accertamento del buon esito del progetto.<sup>5</sup>
2. L'erogazione del compenso viene effettuata di norma nel seguente modo:
  - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
    1. nella quota corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
    2. nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
  - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
    - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
    - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
  - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

<sup>4</sup> art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice e art. 11 c. 3 terzo periodo della LR 14/2002

<sup>5</sup> Sezione Emilia Romagna n. 183/2014/PAR;



5. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati (accertate positivamente dalle check list compilate e sottoscritte da parte del gruppo di lavoro). L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 9;
7. La quota non utilizzata dell'incentivo in quanto corrispondente a prestazioni non svolte, o affidate a personale esterno all'organico, o non accertate positivamente, incrementa la parte del fondo destinata all'innovazione, fatte salve specifiche e diverse disposizioni di legge.

**Art. 11. - Importo massimo annuale delle somme corrisposte**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico fondamentale complessivo annuo lordo.<sup>6</sup>
2. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui sopra.
3. Per gli incentivi corrisposti da questa Amministrazione la verifica è effettuata dal servizio personale.

**Art. 12. - Compensazioni**

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
3. Il riconoscimento economico viene correlato con i parametri di assorbimento di seguito specificati, in termini di cassa. L'importo assorbito viene lasciato a disposizione del fondo per le risorse integrative o resta in economia nel caso della retribuzione di risultato:

da 0 a 2065 euro	Nessun assorbimento
Da 2066 a 3615 euro	Assorbimento del 20% della quota di produttività o retribuzione di risultato
Da 3616 a 5164	Assorbimento del 40% della quota di produttività o retribuzione di risultato
Oltre i 5164	Assorbimento del 60% della quota di produttività o retribuzione di risultato

<sup>6</sup>

art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice e art. 11 c. 3 quinto periodo LR 14/2002

### ***Art. 13 - Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale***

- Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione assume i rischi di natura professionale connessi all'espletamento del relativo mandato del dipendente incaricato dei compiti di cui all'art. 2, mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

## **Capo IV**

### **Fondo per l'innovazione**

#### ***Art. 14. – Percentuale del fondo per l'innovazione***

- Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato:
  - per una percentuali pari al 70% all'acquisto da parte dell'Ente di beni: strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software) anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; alla implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli);
  - per una percentuale del 30% all'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui alla normativa regionale di settore, nonché per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.<sup>7</sup>

L'ammontare del fondo è previsto mediante appositi accantonamenti all'interno degli stanziamenti di ogni singola opera/lavoro, servizio o fornitura.

---

<sup>7</sup>

art. 113, comma 4 del Codice e art. 11 comma 4 della LR 14/2002

## Capo V

### Norme finali

#### *Art. 15. - Disposizioni finali*

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 7, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 10, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla LR 14/2002, al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché al vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### *Art. 16. – Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione;
2. Il contenuto del presente regolamento ha validità fino al 31 dicembre 2019, e conserva comunque la sua efficacia finché non venga sostituito da nuovo regolamento o modifica dello stesso, fatto salvo eventuale recesso da parte delle parti negoziali che può intervenire limitatamente ai contenuti oggetto di contrattazione.
3. Il capo III del presente regolamento si applica per l'attività svolta per le opere il cui progetto esecutivo è stato formalmente approvato successivamente al 1° gennaio 2018, e posto a base di gara, nonché per l'attività svolta per l'affidamento di servizi e forniture il cui contratto di acquisto è stato stipulato successivamente al 1° gennaio 2018, a condizione che vi sia la relativa copertura finanziaria e la formale prenotazione della spesa.
4. Conseguentemente a quanto sopra è abrogato con la medesima decorrenza:
  - a) il “Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo di progettazione ed innovazione” approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 299 del 23/11/2017.
  - b) Il “Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo di progettazione ed innovazione” approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pordenone n. 143 del 30/11/2017.
  - c) Il “Regolamento recante modalità e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante art. 18 L. R. 109/1194” approvato con deliberazione della Giunta comunale di Porcia n. 163 del 25.09.2002;
  - d) Il “Regolamento recante modalità e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante art. 18 L. R. 109/1194” approvato con deliberazione della Giunta comunale di Fontanafredda n.116 del 2004;
  - e) Il “Regolamento recante modalità e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante art. 18 L. R. 109/1194” approvato con deliberazione della Giunta comunale di Zoppola n.232 del 20.09.1999;
  - f) Il “Regolamento recante modalità e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante art. 18 L. R. 109/1194” approvato con deliberazione della Giunta comunale di San Quirino n. 111 del 05.10.2005;

**MISURA DELL'INCENTIVO DA ATTRIBUIRE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
(IMPORTI IVA ESCLUSA)**

**COMUNE DI PORDENONE – UTI DEL NONCELLO**

L'incentivo è definito nelle seguenti misure percentuali, applicate ai seguenti scaglioni sull'importo a base di gara di ciascun lavoro, servizio o fornitura:

1. importo a base di gara inferiore ad euro 40.000,00 non vi è alcun incentivo;
2. importo a base di gara compreso fra 40.001 ed euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%, applicato sull'intero importo;
3. importo a base di gara compreso tra euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
4. importo a base di gara compreso tra euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%;
5. importo a base di gara superiore a euro 5.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'0,6%;

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi inferiori al 20% o varianti in corso d'opera sia in diminuzione sia in aumento inferiori al 20%.

Nel caso di appalti relativi a servizi o forniture il ricalcolo non si applica nel caso in cui il ribasso si traduca in maggiori prestazioni e non in economie, secondo i documenti di gara.

L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Programmazione della spesa per investimenti	10	40	art. 21	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
Responsabilità unica del procedimento	5	55	art. 31	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Valutazione preventiva del progetto	0	15	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	1	15	Centrale Unica di Committenza	Responsabile CUC	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	10	60	art. 101	Direttore dei lavori/esecuzione	20	80
				Direttore/i operativo/i	0	30
				Ispettore/i di cantiere	0	20
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità ovvero collaudo statico	1	10	art. 102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	0	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

**MISURA DELL'INCENTIVO DA ATTRIBUIRE PER  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (IMPORTI IVA ESCLUSA)  
COMUNE DI FONTANAFREDDA - PORCIA – ROVEREDO IN PIANO - SAN QUIRINO –  
ZOPPOLA**

**AMBITO OPERA O LAVORI PUBBLICI**

1. fino ad euro 40.000,00 non viene corrisposto alcun incentivo;
2. importo fino a euro 3.000.000,00: percentuale del 2,00%;
3. importo superiore a euro 3.000.001,00 e fino all'importo di euro 5.225.000,00: percentuale del 1,80%;
4. importo superiore a euro 5.225.001,00: percentuale del 1,60%.

**AMBITO SERVIZI E FORNITURE**

1. servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.001,00: percentuale dello 0,10%;
2. servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: percentuale dello 0,15%;
3. servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e la soglia comunitaria: percentuale dello 0,20%.

Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, si procede alla riduzione del fondo secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Opere e lavori pubblici	Servizi e forniture
	%	%
Programmazione della spesa per investimenti	5%	0%
Valutazione progetti	5%	0%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%	20%
RUP	55%	45%
Direzione lavori e ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	10%	25%
Collaudo tecnico /amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	2%	5%
Collaudo statico	0,5%	0%
Collaboratori	7,5%	5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nel caso in cui la stessa attività sia stata svolta da più soggetti incaricati, la quota concretamente spettante a ciascuno di essi sarà calcolata in base al peso dell'apporto individuale, avuto riguardo all'impegno da ciascuno profuso ed all'effettiva rilevanza della prestazione fornita.

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella sopra riportata tabella sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Responsabile provvede con disposizione motivata su proposta del RUP. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della

percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare un terzo della percentuale definita e in ogni caso la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura